

**Relazione del Consiglio di Amministrazione
all'Assemblea Straordinaria dei Soci**

“Signori Azionisti,

la presente relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, è volta ad illustrare la proposta, anche nelle sue ragioni tecnico-giuridiche, di modificare alcune disposizioni dello Statuto sociale.

Tali modifiche si rendono necessarie, o in taluni casi opportune, a seguito della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. **Legge sul risparmio**) recante “ *Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*” che ha inciso, con importanti innovazioni, sul Testo unico dell’intermediazione finanziaria, di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, per brevità, Tuf). Sulla base della delega contenuta nell’art. 43 della stessa Legge sul risparmio, il Governo ha adottato il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 (d’ora in avanti anche solo D. Lgs.303/2006) recante “*Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005 n. 262, del testo unico delle leggi in materia di intermediazione creditizia (Tub) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione (Tuf)*”., che contiene altre norme di portata innovativa, oltre che di coordinamento.

L’entrata in vigore della riforma sul risparmio comporta quindi la necessità di adeguare alcune previsioni degli statuti delle società quotate alle nuove disposizioni, riguardanti, segnatamente, la disciplina degli organi di amministrazione e controllo.

In tale ambito, in particolare, l’art. 147 ter del Tuf continua (anche dopo la sua non marginale riformulazione ad opera del D. Lgs. 303/2006) ad imporre agli statuti delle società italiane con azioni quotate su di un mercato regolamentato di prevedere sistemi di elezione del **consiglio di amministrazione** basati sulla tecnica del voto di lista, e ciò all’evidente scopo di garantire alle minoranze qualificate la possibilità di esprimere almeno un amministratore. Per quanto poi riguarda il contenuto della relativa clausola, nonostante l’ampia autonomia lasciata alle singole società, essa dovrà necessariamente recepire le previsioni introdotte dal D. Lgs. 303/2006, tra cui quella inerente la quota minima di partecipazione al capitale sociale per la presentazione delle liste, nonché quella sul divieto di collegamento, in qualsiasi forma sussistente, tra gli azionisti che hanno presentato la lista di minoranza e gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Dopo le modificazioni recate dal D. Lgs. 303/2006, inoltre, la presenza di un amministratore indipendente è in ogni caso necessaria, sebbene la società sia libera di

stabilire nel proprio Statuto che la componente indipendente del consiglio sia più ampia di quella prescritta dalla legge.

Allo stesso modo, l'elezione del **Collegio Sindacale** dovrà necessariamente avvenire con la tecnica del voto di lista e nel rispetto delle nuove disposizioni prescritte ai sensi del D. Lgs. 303/2006. Le relative clausole vanno quindi significativamente adattate. Le modificazioni statutarie, a norma dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 303/2006, devono intervenire **entro il 30 giugno 2007**. Entro questa data il procedimento di modificazione statutaria deve essere perfezionato, con l'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di modificazione, ai sensi dell'art. 2436, comma 5, c.c.

Inoltre, mette conto specificare che la disciplina in commento lascia uno spazio significativo alla **regolamentazione della Consob**, la quale è chiamata ad intervenire per precisare la legislazione primaria di cui al Tuf. Ed in considerazione dell'approssimarsi dei suddetti termini di adeguamento statutario, la Consob ha emanato in data 3 maggio 2007 le modifiche al Regolamento Emittenti (di seguito RE) con delibera n.15915

Di seguito vengono illustrate, per ciascun articolo, le proposte di modifica allo statuto ritenute necessarie. Si segnala che alcuni commi degli articoli 17 (2, 3 e 4) e 28 (17 e 18) del previgente statuto hanno solo cambiato la numerazione per la diversa formulazione del testo e pertanto non sono stati oggetto di commento.

* * *

Art. 10

Ai sensi dell'art. 126 – bis del Tuf, viene recepita, all'art. 10 dello Statuto, la norma che attribuisce ai soci che rappresentino almeno il 2,5 % del capitale sociale il diritto di integrare gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea: diritto che garantisce maggiormente tali soci nelle istanze di più attiva partecipazione alle riunioni assembleari. Nel medesimo articolo, si propone inoltre di precisare le modalità in cui tali integrazioni dovranno essere rese pubbliche, ossia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione ed entro il termine minimo di dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ai sensi del nuovo art. 126 – bis, co. 2, del Tuf).

Appare opportuno, inoltre, specificare che l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, in recepimento di quanto prescritto all'art. 126-bis, co. 3, del Tuf.

Art. 13

Al fine rafforzare le garanzie di un corretto svolgimento dell'assemblea e di uno scrutinio indipendente, nel rispetto della normativa in vigore, si prevede che gli scrutatori siano nominati dall'Assemblea non solo fra gli azionisti, bensì anche tra i sindaci.

Al secondo comma appare opportuno richiamare il potere del Presidente, previsto per legge, di accertare i risultati delle votazioni, che altrimenti potrebbe, ad una fallace interpretazione, ritenersi escluso. Si tratta peraltro di una clausola di stile, riproduttiva della legge (art. 2371 c.c.), in assenza della quale varrebbe la norma generale di chiusura di cui all'art. 34 dello Statuto.

Art. 14

Per effetto dell'art. 9, d. lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, che ha sostituito all'art. 2364 c.c., co. 2 ultimo capoverso, alla congiunzione "e", quella di "ovvero" (al fine di garantire maggiori possibilità di utilizzare il termine lungo di convocazione dell'assemblea annuale) viene modificato l'art. 14, comma 2, recependo "ovvero" in luogo dell'attuale congiunzione.

Art. 17, co.1

L'art. 3 del D. Lgs. 303/2006 ha modificato l'art.147-ter, comma 1, del Tuf, sostituendo la parola "membri" con quella di "componenti" del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, in coerenza con detta riforma, si modifica l'art. 17, co. 1.

Art. 17, co. 3

L' art. 147-ter del Tuf, modificato a seguito della Legge sul Risparmio, continua ad imporre, anche dopo la sua riformulazione operata dal D. Lgs. 303/2006, con riguardo all'elezione del Consiglio di Amministrazione, il procedimento del voto di lista, regolato da norme che si ispirano al principio di effettiva rappresentatività delle liste nel riconoscimento dei poteri della minoranza e con la necessaria presenza degli amministratori indipendenti, oltre che idonei al ruolo da ricoprire. Occorre precisare che buona parte delle modifiche, seppure obbligatorie nel senso di dover essere previste necessariamente, hanno un contenuto facoltativo e discrezionale, richiedendo, pertanto, la condivisione dell'organo assembleare.

In questa direzione, si prevede che, in funzione della certezza dei rapporti giuridici, già al momento di presentazione delle liste, il rispetto di alcuni presupposti relativamente agli azionisti presentatori: che essi siano titolari del diritto di voto, e che le liste siano

corredate da informazioni sugli azionisti (così, la percentuale da essi detenuta) e sui candidati (le caratteristiche personali e professionali).

Le modifiche al RE emanate dalla Consob, inoltre, hanno rafforzato le garanzie di pubblicità e trasparenza in relazione alle nomine degli organi sociali, disponendo che le liste siano pubblicate sul sito internet della Società e siano messe a disposizione del pubblico anche presso la società di gestione del mercato. In ottemperanza a tale indicazione, al fine di accrescere le garanzie informative si prevede di aggiungere tale specifico regime di pubblicità.

Nonostante l'ampio spazio lasciato all'autonomia privata, lo Statuto dovrà comunque prevedere una quota minima di partecipazione al capitale sociale per la presentazione delle liste. Più precisamente, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1, del Tuf *"lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore ad un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento, tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate"*.

Pertanto, il citato D. Lgs. 303/2006 ha demandato alla Consob il compito di stabilire una misura diversa della partecipazione richiesta, che tenga conto dei criteri suesposti. Tale innovazione è stata ritenuta necessaria, secondo quanto si legge nella Relazione illustrativa al D. Lgs. 303/2006 *" al fine di dare effettività al voto di lista per l'elezione del consiglio di amministrazione ... e di assicurare la nomina dell'amministratore di minoranza, evitando nel contempo la presentazione di liste di mero disturbo: pertanto è stato attribuito alla Consob il potere di determinare con regolamento la quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste, al fine anche di differenziarla in ragione delle caratteristiche delle società"*.

Alla luce di tali principi, la Consob ha fissato, con modifiche al citato Regolamento (art.144-quater RE), le soglie di partecipazione in misura sia inferiore che superiore rispetto al limite del 2,5 % indicato dalla legge. Per questa via, sono state individuate sei soglie percentuali per la presentazione delle liste, che vanno da una percentuale minima pari allo 0,5 % del capitale sociale ad una soglia massima del 4,5 %, corrispondenti ai differenti livelli di capitalizzazione di mercato delle società.

In particolare è prevista una sola soglia superiore al 2,5%. Tale soglia corrisponde alla soglia massima del 4,5% ed è applicabile alle società la cui capitalizzazione di mercato sia inferiore o uguale a cinquecento milioni di euro ove, alla data di chiusura dell'esercizio (art. 144-quater, comma 2) ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- il flottante sia superiore al 25%;

- non vi sia un socio o più soci aderenti ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del Testo Unico che dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina di componenti degli organi di amministrazione.

Ove non ricorrano le suddette condizioni, salva la minore percentuale prevista nello Statuto, la quota di partecipazione è pari al 2,5% del capitale sociale. Per la Società ricorre solo la prima condizione e, pertanto, coerentemente con quanto dispone l'art. 147-ter del Tuf, è stato previsto di fissare all'art. 17, comma 3, dello Statuto, la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste nella misura del 2,5 % o la diversa misura, se inferiore, stabilita al comma 2 dell'art.144-quater del RE. Si tratta di modifica dunque meramente riproductiva di legge e regolamento.

Al fine di comprovare poi la titolarità della partecipazione, per la certezza dei rapporti giuridici e delle relative posizioni giuridiche soggettive si prevede l'obbligo di presentare e/o recapitare presso la sede sociale della Società, al momento della presentazione della lista, certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari, ai sensi della normativa applicabile, che attestino appunto la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste.

Si ritiene poi opportuno precisare che ogni socio potrà presentare o votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, al fine di evitare commistioni tra liste, e dunque collegamenti che possano inquinare il principio di effettiva rappresentatività delle liste medesime. Ciò consente l'allineamento con la disciplina prevista dall'art. 144-sexies, comma 6, con riferimento alla nomina dei sindaci.

In linea con requisiti minimi di indipendenza prescritti all'art. 147-ter, comma 4, del Tuf (*almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3*) si prevede che almeno un candidato per ciascuna lista presentata debba possedere i requisiti di indipendenza.

Unitamente alle garanzie di indipendenza dell'organo di controllo, è necessario altresì soddisfare le garanzie di cui all'art. 147-quinquies del Tuf, circa l'obbligo per i componenti degli organi di amministrazione e direzione di possedere i requisiti di onorabilità. In tale direzione viene modificato – con norma riproductiva di legge - lo Statuto, richiedendo a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione., oltre ai requisiti di onorabilità, anche quelli di professionalità adeguati alle loro funzioni.

Allo scopo di meglio assicurare l'esatta osservanza delle suesposte prescrizioni in ordine alla composizione delle liste, si prevede che ciascun candidato, nell'accettare la

propria candidatura dichiarare, sotto sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti positivamente richiesti dalla normativa applicabile. Si prevede, inoltre, che il candidato fornisca la dichiarazione a qualificarsi eventualmente come indipendente.

Tale attestazione è peraltro rilevante anche ai fini della decadenza dell'amministratore dalla carica, come indicato – con clausola meramente riproduttiva di legge - ai sensi del comma cinque che segue.

Ai sensi dell'art.144-sexies, comma 7 del RE è stato stabilito che debba considerarsi eletta la lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. Alla luce di tale previsione, è stato introdotto all'art. 17 co. 3 il divieto per soci collegati tra di loro, in qualsiasi modo, di presentare più di una lista e l'obbligo per i soci espressione della minoranza di attestare, al momento del deposito della propria lista, l'assenza di collegamento con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Art. 17, co. 4

Per uniformità con la previsione disposta a tutela delle minoranze dall'art. 147-ter, comma 3, del Tuf (per cui almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere espresso dalla lista di minoranza), si disciplina il procedimento di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione garantendo comunque l'elezione di un membro dalla lista di minoranza, laddove questa sia effettivamente presentata.

Più in dettaglio, al fine di garantire funzionalità ed efficacia all'elezione dell'organo di amministrazione con il metodo delle liste, si propone di disciplinare tale procedimento con le seguenti modalità:

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. a) Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero dei componenti da eleggere meno uno, fatto salvo quanto previsto per la nomina dell'Amministratore indipendente. b) Dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà tratto il restante Amministratore. c) Dall'unica lista presentata o che ha raggiunto il quorum, in caso rispettivamente di presentazione di una sola lista, ovvero, in caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto da parte delle altre liste, gli

Amministratori saranno eletti fino a concorrenza dei candidati in essa presentati, fatta salva la nomina di un amministratore tratto dalle liste di minoranza ove presentate.

Inoltre, si prevede la facoltà, concessa dall'art. 147-ter, comma 1, del Tuf, che *“ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse”*. Tale previsione consente che la presenza di amministratori di minoranza garantisca effettiva rappresentatività a componenti significative della compagine sociale, evitando ad un tempo strumentalizzazioni arbitrarie e abusive

Art. 17, co. 5

Per coerenza con la tutela delle minoranze prescritta all'art. 147-ter, comma 3, del Tuf si prevede che almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia espressione della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Inoltre, in osservanza dei requisiti minimi di indipendenza richiesti all'art. 147-ter, comma 4, del Tuf, è previsto di considerare in ogni caso eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelli che risultino in possesso dei requisiti di indipendenza.

La presente clausola costituisce pertanto mero adeguamento alla L. 262/2005 e successive modifiche ex D. Lgs. 303/2006.

Art. 17, co. 6

Le nuove norme introdotte nel RE stabiliscono una procedura trasparente per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, prevedendo che sia assicurata un'efficace e tempestiva informativa circa gli esiti della votazione riguardanti la nomina degli organi sociali. Tale informativa viene trasmessa con le modalità previste all'art. 66 del Regolamento Emittenti.

In accoglimento di tali istanze, si prevede di modificare lo Statuto della società prevedendo l'obbligo di informare tempestivamente il pubblico dell'avvenuta nomina degli amministratori, nei modi e con le informazioni prescritti dalla normativa applicabile.

Art. 17, co. 10

Viene precisato che, nel caso venga a mancare la maggioranza degli Amministratori decade l'intero Consiglio. Gli Amministratori rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea per la ricostituzione dello stesso *“nel rispetto della procedura di nomina prevista dal presente articolo”*.

Tale modifica, sebbene in assenza di un preciso obbligo giuridico, appare opportuna per conformità con le modifiche del sistema elettorale che si sono sopra analizzate.

Art. 18

Seppur in assenza di uno specifico obbligo in tal senso, si ritiene opportuno, in occasione dell'adozione delle presenti modifiche, disporre che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, questi possa essere sostituito da parte del Vice presidente o, in sua assenza, da parte del Consigliere più anziano di carica o altrimenti per età.

Art. 20

Oltre ad una piccola precisazione al primo comma sui tempi di convocazione, a garanzia dell'efficacia e per la corretta funzionalità e legittimazione a deliberare dell'organo di amministrazione, si ritiene opportuno al secondo comma prevedere che il Consiglio di Amministrazione possa validamente deliberare, pur in assenza della convocazione prevista dallo Statuto, con l'intervento di tutti i Consiglieri ed i Sindaci in carica. Tale ultima modifica appare opportuna per semplificare le procedure e i presupposti di legittima operatività del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24

In conformità ai requisiti di onorabilità prescritti all'art. 147-quinquies del Tuf, viene aggiunto all'art. 24 dello Statuto la necessità di accertare anche in capo al Direttore generale, qualora nominato dal Consiglio di Amministrazione, i requisiti di onorabilità, a pena di decadenza dalla carica. Si ritiene inoltre opportuno aggiungere la facoltà di istituire comitati interni oltre al Comitato Esecutivo.

Art. 25-bis

La Legge sul risparmio ha introdotto, all'art. 154 -bis del Tuf, la nuova figura giuridica di carattere organico, di notevole rilevanza, del "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari", demandando allo Statuto la previsione dei requisiti di professionalità e le modalità di nomina dello stesso, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo. Si tratta, dunque, di una modifica statutaria obbligatoria che tuttavia lascia spazi di discrezionalità allo Statuto.

In recepimento di tale prescrizione inderogabile, viene inserito nello Statuto della Società l'art. 25 bis, riguardante la nomina del Dirigente preposto da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale. Si tratta di modifica

obbligatoria, dato che obbligatoria è la nomina della nuova figura, anche se si demanda all'autonomia statutaria buona parte del contenuto della clausola (modalità della nomina, requisiti di professionalità, conferimento di mezzi e poteri).

In assenza di espressa statuizione, in adesione alla prevalente interpretazione può affermarsi che tale parere ha natura non vincolante.

Art. 26, co. 1 e 2

Per le medesime ragioni di cui alla modifica del precedente art. 17 comma 1 dello statuto, si ritiene opportuno sostituire il termine "membri" del Consiglio di Amministrazione, con quello di "componenti".

Nel comma 2, con riferimento al Comitato Esecutivo, viene precisato "se costituito".

Trattasi di modifica semplicemente opportuna di precisazione.

Art. 28, co. 6

Si è ritenuto opportuno eliminare all'inizio del comma le parole "di norma", per conferire maggiore certezza al metodo elettorale e allinearlo alle disposizioni previste dall'Art.144-sexies del RE.

Art. 28, co. 7

Con riferimento ai componenti del collegio sindacale, l'art. 148-bis del Tuf ha demandato ad apposito regolamento Consob la determinazione dei limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo possono assumere. Pertanto, in ottemperanza a tale prescrizione, viene inserito nello Statuto il divieto di candidarsi alla carica di Sindaco per quanti superino i limiti al cumulo degli incarichi, prescritti dalla normativa applicabile.

Si tratta, pertanto, di una modifica necessaria, volta a recepire l'art. 148-bis del Tuf, coordinandolo con l'art.144-terdecies del RE.

Viene, inoltre, precisato che non possono assumere la carica di Sindaco coloro che, oltre ai requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla normativa vigente, non siano in possesso anche del requisito di indipendenza (art.148 commi 3 e 4 del TUF).

Art.28, co.9

Tale comma recepisce il testo dell'art.28, comma 10 del previgente statuto precisando, a norma dell'art.144-sexies comma 3, che entrambe le sezioni di cui si compone la lista (Sindaci effettivi e supplenti) recano i nominativi di uno o più candidati.

Art. 28, co. 10

In ordine al procedimento di elezione dell'organo di controllo, l'art.144 –sexies del RE, ha previsto che il numero dei candidati presentati in ogni lista non sia superiore ai sindaci da eleggere. Si ritiene opportuno pertanto, introdurre la disposizione *de qua*, anche per omogeneità al procedimento previsto per l'elezione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 28, co. 11

In linea con quanto previsto nell'art.144-sexies RE in tale comma si prevede che le liste presentate debbano essere corredate dalle informazioni relative: all'identità dei soci presentatori; alla percentuale di partecipazione detenuta dai presentatori della lista; alle caratteristiche personali e professionali dei candidati inseriti nella lista.

Viene, inoltre, stabilito che le liste debbano essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Infine, in tale comma vengono recepite le modalità previste dalla Consob (art. 144 – octies RE) per pubblicizzare le liste e per consentire un tempestivo accesso alle informazioni necessarie per l'assunzione di decisioni consapevoli da parte dei soci. In particolare, viene stabilito che le liste, corredate dalle informazioni richieste, devono essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, nonché pubblicate sul sito internet della Società, senza indugio e, comunque, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Art. 28, co.12

Con riferimento alla legittimazione per la presentazione delle liste, le modifiche al RE hanno previsto la possibilità di fissare una partecipazione minima al capitale sociale, non superiore a quella determinata ai sensi dell'art. 147 ter, comma 1 del Tuf. Si propone, pertanto, anche per uniformità di *ratio* con quanto suggerito per l'elezione dell'organo di amministrazione, di inserire un limite minimo di partecipazione per la presentazione delle liste per l'elezione dei sindaci, almeno il 2,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, stabilita dal Regolamento Consob.

Art.28, co.13

Tale comma recepisce il testo dell'art.28 comma 14 del previgente statuto precisando, ai sensi dell'art.144-sexies, comma 6 del RE che ogni socio può presentare o votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Art. 28, co. 14

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio i candidati che ricadono in una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 148, comma 3, del Tuf.

Ai sensi dell'art. 148 comma 4, del Tuf, l'elezione dei sindaci dovrà avvenire avendo riguardo dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con regolamento del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Con riferimento a tali norme è stato stabilito che, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, unitamente al deposito della lista, per ciascun candidato dovrà essere depositata una dichiarazione che attesti: l'accettazione della carica; l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità; il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile.

Art. 28, co. 15

Viene previsto che al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, dovrà essere presentata e/o recapitata presso la sede sociale della Società, contestualmente alla presentazione della lista, certificazione comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti.

Art. 28, co. 16

Per uniformità con quanto previsto in tema di elezione dell'organo di amministrazione, il comma è stato integrato prevedendo che gli azionisti, collegati in qualunque modo tra loro, possano presentare o votare una sola lista (art.144-sexies, comma 6 del RE).

Per le liste presentate dagli azionisti di minoranza è stato, altresì, introdotto l'obbligo di fornire, unitamente alla presentazione della lista, una dichiarazione che attesti l'assenza di collegamento con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Art. 28, co. 17

E' stata recepita all'interno dello Statuto la possibilità - qualora alla scadenza del termine di presentazione delle liste risulti depositata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da parte di soci collegati fra loro - di presentare liste sino al quinto giorno dopo la scadenza del termine previsto per il deposito, con la riduzione alla metà della partecipazione minima richiesta. Tale possibilità, prevista nell'art.144-sexies, comma 5 del RE, ha lo scopo di favorire la presentazione delle liste di minoranza e l'effettiva elezione del sindaco espressione di quest'ultima.

Art. 28, co. 20

Viene mantenuta la previsione contenuta nell'art. 28, comma 19, del previgente Statuto di eleggere un sindaco effettivo ed un supplente dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e di trarre due sindaci effettivi ed un supplente dalle altre liste, perché ritenuta più garantista dei diritti delle minoranze rispetto a quanto previsto dalla Consob.

Alla lettera b di tale comma viene inserita una precisazione circa il meccanismo di compilazione delle graduatorie per l'elezione, al fine di rendere il testo più esplicativo.

Ai sensi dell'art.144-novies del RE, con le stesse modalità prescritte dall'art. 66 del Regolamento Emittenti, la Società deve dare notizia al pubblico dell'avvenuta nomina dell'organo di controllo. Si ritiene pertanto, anche per coerenza con quanto suggerito per la pubblicità dei componenti eletti al Consiglio di Amministrazione, di adottare lo stesso obbligo informativo anche per l'elezione del Collegio sindacale.

Infine, alla lettera c) della stessa clausola, si propone di inserire prima di "nominati con il voto di lista" la negazione "non", per coordinamento con la modifica di cui all'art. 28 comma 6 dello Statuto.

Art. 28, co. 21

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2404 c.c. come introdotto dalla riforma del diritto societario - D.Lgs. n.6/2003 - (*"la riunione può svolgersi se lo Statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione"*) si ammette la possibilità di adunare il Collegio Sindacale anche per conferenza telefonica o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito l'intervento documentato e reale. Si tratta di modifica facoltativa, opportuna per un miglioramento del funzionamento dell'organo.

Art. 28, co 22

Il testo precedente, riportato al comma 20 del previgente statuto, è stato integrato precisando "ove costituito" con riferimento al Comitato Esecutivo. Per quanto riguarda i poteri di convocazione dell'Assemblea, riconosciuti al Collegio Sindacale viene esplicitato che sono esercitati "secondo la normativa vigente", per circoscrivere e allo stesso tempo disciplinare la certezza dell'ambito dei poteri medesimi.

Art. 30

Nel comma 1 l'espressione "alla compilazione del bilancio" è stata modificata con la dizione "alla redazione del bilancio", più consona al dettato normativo.

Nel comma 3 si precisa che la delibera di distribuzione degli utili, avviene nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa applicabile.

Art. 34

Una precisazione finale si propone per la clausola di chiusura, che rinvia, per quanto non previsto dallo Statuto, alla normativa sia primaria che secondaria.

* * *

Di seguito si riporta il testo vigente dello Statuto con a fianco le modifiche proposte agli articoli interessati ed i relativi riferimenti normativi, con la specificazione della loro rilevanza.